

ciascuno nominativo, mantenendo, quale assegno ad persone, riassorbibile con i successivi aumenti, l'eventuale differenza fra lo stipendio assegnato a ciascuno e quello percepito prima dell'inguardamento, con riserva di graduatoria e sotto la condizione del favorevole esame dei documenti da presentare, stabilendo inoltre che, agli effetti dell'assorbimento degli assegni ad persone e fino al totale assorbimento degli assegni stessi, gli scatti di stipendio saranno concessi annualmente anziché triennalmente.

Milano, 22 dicembre 1944 XXIII

Il Commissario

